

156.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Atti di controllo e di indirizzo	7
Missioni valedoli nella seduta dell'11 giugno 2002	3	<i>ERRATA CORRIGE</i>	7
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Integrazione nell'assegnazione di una proposta di legge)	3, 4, 6	Interpellanza ed interrogazioni	8
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 1 – Arresto di cittadini italiani in Ecuador)	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 2 – Iniziative del Governo per la predisposizione di un piano di aiuti comunitari per l'Angola)	8
Ministro delle comunicazioni (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 3 – Iniziative del Governo a tutela dei risparmiatori italiani danneggiati dalla crisi finanziaria argentina)	9
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 4 – Contratto di programma per un'area cartiera in Sardegna)	11
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	6	(Sezione 5 – Situazione occupazionale dell'impianto industriale Sata (Fiat) nell'area di Melfi)	11

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Proposte di legge nn. 47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A	13	(Sezione 3 — Parere della V Commissione) .	14
(Sezione 1 — Articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili)	13	(Sezione 4 — Articolo 1, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	15
(Sezione 2 — Parere della I Commissione) .	13	(Sezione 5 — Articolo 2, emendamenti e subemendamenti)	20

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Aracu, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Buttiglione, Calzolaio, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contente, Cristaldi, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Detomas, Diana, Dozzo, Duilio, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giannardi, La Malfa, Landi Di Chiavenna, Lumia, Manzini, Maran, Marcora, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Palma, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rava, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sinisi, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Widmann, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Aracu, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Buttiglione, Calzolaio, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contente, Cristaldi, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Detomas, Diana, Dozzo, Duilio, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giannardi, La Malfa, Landi Di Chiavenna, Lumia, Manzini, Maran, Marcora, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Palma, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Possa, Pre-

stigiacomo, Rava, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sinisi, Soda, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Widmann, Zeller.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 10 giugno 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

BONDI: « Disposizioni a tutela dei diritti degli acquirenti di immobili da adibire ad abitazione principale » (2842).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge de GHISLANZONI CARDOLI: « Norme per il riconoscimento e la tutela del carattere storico, architettonico e ambientale delle "cascine lombarde" » (1087) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Armani.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bova e Chianale.

La proposta di legge COSTA: « Soppressione dei consorzi di bonifica e attribuzione delle relative funzioni alle province » (1813) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sardelli.

La proposta di legge DI GIOIA ed altri: « Disposizioni in materia di dichiarazione di fallimento » (2005) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cima.

La proposta di legge ASCIERTO: « Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto » (2011) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maceratini.

La proposta di legge BUEMI e NIGRA: « Legge quadro in materia di polizia locale » (2139) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cima.

La proposta di legge DE LAURENTIIS ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e norme per la sicurezza del trasporto aereo » (2494) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mazzoni.

La proposta di legge BUONTEMPO ed altri: « Introduzione dell'articolo 602-bis del codice penale concernente lo sfruttamento del lavoro reso in condizioni di schiavitù » (2659) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gamba.

La proposta di legge CALZOLAIO: « Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 » (2674) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cusumano.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CATANOSO e FATUZZO: « Modifica all'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di

inquadramento dei dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione nel ruolo sanitario » (2496) *Parere delle Commissioni V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GERMANÀ: « Modifica all'articolo 114 della Costituzione, concernente l'istituzione della provincia autonoma delle isole minori » (2696) *Parere delle Commissioni V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIII;*

TAORMINA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla organizzazione e sul funzionamento dei servizi di ordine pubblico » (2711) *Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

II Commissione (Giustizia):

MAZZONI: « Disposizioni in favore delle vittime di reati comuni di particolare allarme sociale » (2379) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

FRAGALÀ: « Disposizioni per l'istituzione e il funzionamento delle Camere di conciliazione » (2538) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XI;*

SERENA: « Applicabilità degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa » (2565) *Parere delle Commissioni I e VII;*

PECORELLA: « Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero » (2669) *Parere delle Commissioni I, IX, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

TAORMINA: « Disposizioni in materia di prescrizione del reato e di sospensione condizionale della pena » (2709) *Parere della I Commissione;*

TAORMINA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di reati commessi dagli appartenenti alle Forze dell'ordine in servizio di pubblica sicurezza » (2710) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

CALZOLAIO: « Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 » (2674) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IV Commissione (Difesa):

RIVOLTA ed altri: « Riconoscimento del valore storico, morale e militare del sacrificio dei militari italiani internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale » (2586) *Parere delle Commissioni I, III e V.*

V Commissione (Bilancio):

DI GIOIA: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione dei centri storici delle comunità montane del subappennino Dauno » (2345) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

GHIGLIA: « Modifica all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di termini per il versamento dell'accisa sui prodotti alcolici » (2456) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

SERENA: « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità e detrazioni ai fini IRPEF delle spese sostenute per la sicurezza » (2564) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIII;*

DI TEODORO: « Incentivazioni per la riduzione dell'uso dei composti organici volatili » (2590) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

COLLÈ: « Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » (2414) *Parere delle Commissioni I, II e VII;*

MARIO PEPE: « Norme per la manutenzione in condizioni di sicurezza statica degli edifici pubblici e privati » (2474) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

VIANELLO: « Disposizioni per la realizzazione nel compendio denominato Idroscalo G. Miraglia e Forte di S. Andrea Vignole, sito nel comune di Venezia, di attività per la nautica da diporto e di altre iniziative economiche collegate » (2535) *Parere delle Commissioni I, IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI, VII, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

VALPIANA ed altri: « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti l'uso terapeutico della cannabis sativa varietà indica » (2401) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma*

1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Integrazione nell'assegnazione di una proposta di legge.

La seguente proposta di legge: S. 1041 – senatori Travaglia ed altri: « Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi » (approvata dalla XIII Commissione permanente del Senato) (2524), già assegnata in sede referente alla V Commissione (Bilancio), è assegnata, in sede consultiva, anche alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente « Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994 », la relazione di inchiesta relativa ad incidente aereo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Campania – con lettera in data 30 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la determinazione e la relativa relazione sui risultati delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, per gli esercizi 1999 e 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera in data 7 giugno 2002 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, recante approvazione del contratto di servizio tra il ministro delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., per il triennio 2000-2002, la relazione sullo stato attuativo del medesimo contratto di servizio, relativo al primo e secondo semestre 2000.

Tale relazione sarà trasmessa dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 6 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 9, 16 e 23 maggio 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 5 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S SME 02/2002 relativo alla realizzazione di alcuni prototipi del sistema « Combattente 2000 » nella configurazione « comandante » e nella configurazione « fuciliere » (110).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 luglio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 10 giugno 2002, pagina 6, seconda colonna, ultima riga, sostituire la parola: (*Lavoro*), con: (*Attività produttive*).

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI**(Sezione 1 – Arresto di cittadini italiani in Ecuador)****A) Interrogazione**

RUZZANTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

martedì 26 marzo 2002, in Ecuador, sono state arrestate dalle autorità locali diciassette persone che avevano allestito un campo ecologista in piena area amazzonica, per proteggere pacificamente il territorio locale dalla costruzione di un oleodotto di greggio pesante;

tra gli arrestati ci sono cinque cittadini italiani, due dei quali, Paolo Colleoni e Matteo Giacometti, risiedono a Padova;

la polizia, a quanto sembra, non ha contestato loro nessun reato e non ha permesso a nessuno di contattare l'ambasciata del proprio Paese;

gli arrestati sono stati trasferiti nel centro di detenzione di Quito;

per l'arresto sono state utilizzate le forze speciali;

il 27 marzo 2002 dovrebbe essersi tenuta l'udienza di convalida dell'arresto —:

se il Governo sia a conoscenza dell'accaduto;

se il Governo abbia già mobilitato l'ambasciata italiana per tutelare i diritti dei nostri concittadini;

se il Governo intenda utilizzare una forte pressione diplomatica per ottenere la scarcerazione immediata dei cittadini italiani arrestati;

come il Governo intenda proteggere quei cittadini italiani che, in futuro, manifesteranno, anche al di fuori dei confini nazionali, il proprio pacifico dissenso verso scelte che considerano sbagliate;

cosa il Governo intenda fare per favorire il rispetto dell'ambiente e per evitare che ulteriori devastazioni vengano compiute ai danni della foresta amazzonica. (3-00839)

(27 marzo 2002)

(Sezione 2 – Iniziative del Governo per la predisposizione di un piano di aiuti comunitari per l'Angola)**B) Interrogazione**

ARNOLDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il cessate il fuoco raggiunto il 4 aprile 2002 in Angola tra il Governo di Luanda e i dirigenti del maggior partito angolano d'opposizione, l'Unione nazionale per l'indipendenza dell'Angola (Unita), ha avuto il merito di porre fine a una delle più lunghe e sanguinose guerre dell'Africa;

l'accordo tra il Presidente della Repubblica d'Angola, Josè Eduardo dos San-

tos (anche Presidente dell'Mpla, partito filo comunista), e il Segretario generale dell'Unita, Paulo Lukamba « Gato », succeduto nel febbraio al *leader* storico Savimbi, ucciso dalla fazione avversa, costituisce un passo importante che potrebbe aprire la strada alla conclusione di quegli obiettivi politico-amministrativi del protocollo di Lusaka ancora pendenti: la riconciliazione tra tutti gli angolani, la creazione di un esercito nazionale e di un'amministrazione unica, la libertà politica e l'indizione di elezioni generali;

come tutte le paci che seguono a un conflitto lungo e sanguinoso, anche quella che è stata raggiunta in Angola il 4 aprile 2002 è il risultato di uno scontro a esaurimento, che ha finito per indebolire militarmente e politicamente una parte rispetto a un'altra;

la lunghissima guerra ha reso l'Angola uno dei Paesi più arretrati della terra: l'80 per cento della popolazione vive al di sotto dei livelli medi di povertà e più di un terzo ha dovuto abbandonare, a causa della guerra, la propria residenza. La mortalità infantile è la più alta a livello mondiale, con una media di 200 morti su 1000 nati; la speranza di vita non supera i 42 anni d'età. Decine di migliaia bambini abbandonati vivono nelle strade; più di 100.000 angolani sono mutilati di guerra. Il 70 per cento della popolazione è analfabeta. Al momento, solo una piccola parte tra i 4 milioni di sfollati in Angola possono usufruire dell'aiuto umanitario internazionale delle organizzazioni non governative —:

se il Governo intenda farsi promotore, unilateralmente, ma anche in sede comunitaria, di un piano organico urgente di aiuti da affidare ad organismi in grado di garantire adeguata conoscenza della realtà angolana, al fine di evitarne lo sperpero, come già accaduto per le centinaia di milioni di dollari che, a fini umanitari, la comunità internazionale ha fatto pervenire in Angola negli ultimi anni e che non hanno minimamente alleviato la condizione della popolazione;

quali passi diplomatici il Governo intenda effettuare per avviare e sostenere la smilitarizzazione delle parti in causa, la democratizzazione del Paese e la realizzazione di libere elezioni;

quali interventi in sede internazionale si intendano effettuare per eliminare le sanzioni contro l'Unita, considerato che esse costituiscono ormai un ostacolo alla normalizzazione della situazione interna angolana. (3-00934)

(8 maggio 2002)

(Sezione 3 – Iniziative del Governo a tutela dei risparmiatori italiani danneggiati dalla crisi finanziaria argentina)

C) Interrogazione

OLIVIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della grave crisi economica e finanziaria che ha coinvolto l'Argentina, moltissimi piccoli e medi risparmiatori italiani stanno vivendo ore di grande apprensione relativamente alla possibilità di recupero dei propri investimenti in quel Paese;

gli italiani hanno acquistato i titoli di credito argentino in quattro valute: in lire italiane, in marchi tedeschi, in dollari americani e, di recente, in euro. Al 30 settembre 2001, il debito pubblico argentino ammontava a 141,25 miliardi di dollari, di cui 95,78 miliardi in titoli di Stato a medio e lungo termine (di questi il 97 per cento in valuta estera e il 3 per cento in pesos) e 3,24 miliardi costituiti da bot locali, cioè titoli di Stato a breve termine;

l'Italia ha contribuito ad aiutare l'Argentina, sottoscrivendo le obbligazioni che sono quotate sul mot italiano. L'Argentina ha visto il finanziamento del suo debito estero per il 18 per cento dai risparmiatori italiani. Tutto il sistema bancario italiano

ha spinto i risparmiatori italiani a sottoscrivere le obbligazioni argentine in alternativa ai *btp* di Stato;

le incognite sulla ristrutturazione del debito argentino non trovano per il momento risposta in atti ufficiali e certi, perché il processo della rinegoziazione non è ancora iniziato formalmente. Per il momento l'Argentina ha dichiarato una moratoria, ossia ha congelato il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale. L'intenzione del Governo Duhalde appare per il momento quella di continuare ad onorare il debito sul mercato interno e di ristrutturazione del debito estero;

ad oggi, non è stata annunciata alcuna formula di ridenominazione del debito pubblico. L'impatto della svalutazione è al momento imprevedibile, perché non è ancora chiaro il deprezzamento reale dei pesos nei confronti del dollaro nel momento in cui riapriranno gli scambi sui mercati finanziari. La capacità dell'Argentina di rimborsare integralmente il debito sarà ulteriormente e gravemente compromessa dall'entità e dalla violenza della svalutazione;

i prospetti informativi sui rischi dell'Argentina per gli investitori non erano stati divulgati da promotori finanziari e borsini, con la conseguenza che la totalità dei piccoli e medi risparmiatori italiani, che hanno investito in obbligazioni argentine, non sono stati tempestivamente informati di quello che stava avvenendo, mentre i grandi investitori hanno potuto celermente e urgentemente ritirare i propri investimenti e rientrare dai capitali investiti;

è evidente la necessità di una soluzione politica per tutelare gli interessi dei risparmiatori italiani con un'immediata assunzione di responsabilità del Governo italiano. Il piccolo e medio risparmiatore deve sentirsi rappresentato e conquistare un posto tramite il Governo al tavolo delle trattative per la ristrutturazione del debito argentino; non è pensabile che interlocutori del Tesoro

argentino possano essere solamente avvocati (come sta succedendo per gli Stati Uniti) o banchieri, ossia tecnici, che conoscono i risvolti finanziari del problema, ma che non perseguono la tutela di tutti i risparmiatori, ma solo dei loro clienti —:

cosa intenda fare il Governo innanzi alla grave situazione che si è determinata in Argentina;

quali siano gli interventi specifici che intendano assumere per tutelare al meglio gli interessi dei risparmiatori italiani e, in particolar modo, di quelli dei piccoli e medi investitori che sono « colpevoli » solo di essere stati forse ingenui e superficiali e che, il più delle volte, hanno acquistato i *bond* della Repubblica argentina su indicazione di banche, di intermediari e di promotori finanziari;

quali siano gli interventi che intendano assumere nei confronti delle banche, degli intermediari e dei promotori finanziari che con leggerezza hanno consigliato i titoli di un Paese emergente ad investitori con bassa propensione al rischio e ai pensionati;

quali siano le iniziative che abbiano già eventualmente assunto sia la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia i ministeri competenti innanzi alla Repubblica argentina per la tutela dei risparmiatori italiani, ed inoltre quali siano stati, se vi sono stati, i rapporti con il ministero del tesoro argentino;

infine, quali siano stati, se vi sono stati, i contatti con il Fondo monetario internazionale in merito ad un suo eventuale, e a questo punto consigliato, intervento a sostegno della Repubblica argentina e quali siano le volontà di quest'ultimo in merito alla necessità di onorare il debito pubblico estero da parte dell'Argentina. (3-00562)

(14 gennaio 2002)

(Sezione 4 – Contratto di programma per un'area cartiera in Sardegna)

D) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere – premesso che:

il 21 dicembre 2001 il Cipe avrebbe dovuto sancire la ratifica del contratto di programma per l'area cartiera, già approvato in una prima lettura il 3 maggio 2001, e la conseguente riapertura della cartiera di *Arbatax*, in amministrazione straordinaria da oltre 9 anni;

risulta agli interpellanti che il Ministro delle attività produttive, onorevole Antonio Marzano, abbia inaspettatamente tolto dall'ordine del giorno della riunione del Cipe il punto relativo al contratto di programma, pregiudicando la discussione e il decollo degli accordi con la *Nebiolo Printech*, che avrebbero costituito la fase iniziale di un piano industriale di investimenti che prevedono anche la fruizione dei benefici dello stesso contratto di programma;

la proposta di contratto di programma è l'esito di una procedura di evidenza pubblica che ha visto in competizione diverse imprese proponenti piani di reindustrializzazione dell'area ogliastrina;

sono in fase di adempimento gli accordi tra la procedura dell'amministrazione straordinaria e l'acquirente;

questo fatto contribuirà all'aggravamento della situazione economica ed occupazionale del territorio, considerato che la mobilità dei lavoratori scadrà a fine mese –:

quali motivazioni abbiano spinto il Ministro interpellato a sospendere la definitiva approvazione del contratto di programma;

se il Ministro interpellato abbia richiesto l'immissione urgente della propo-

sta di contratto di programmazione all'ordine del giorno della riunione del Cipe di venerdì 21 dicembre 2001.

(2-00198) « Soro, Tonino Loddo, Ladu ».

(19 dicembre 2001)

(Sezione 5 – Situazione occupazionale dell'impianto industriale Sata-Fiat nell'area di Melfi)

E) Interrogazione

LETTIERI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere – premesso che:

la Fiat, come è noto, ha usufruito di alcune migliaia di miliardi a fondo perduto e in conto interessi per realizzare l'impianto industriale, denominato Sata, nell'area di San Nicola di Melfi in Basilicata;

contestualmente ai contributi pubblici suddetti, la Fiat ha ottenuto altri contributi e la concessione per realizzare il megainceneritore Fenice, per il quale – è il caso di ricordare – urgono controlli puntuali e quotidiani da parte degli organi preposti;

da un po' di tempo tra i lavoratori e i cittadini dell'area si registrano preoccupazioni per la « tenuta » complessiva della Sata e delle industrie dell'indotto;

infatti, non soltanto è stata annunciata la messa in cassa integrazione di tutto il personale Sata dal 22 al 28 ottobre 2001, ma si parla di un trasferimento in Tunisia e in Turchia di parte dell'indotto, in particolare di quello definito di terzo livello;

ciò sarebbe gravissimo e non giustificerebbe il consistente contributo otte-

nuto per dare impulso all'occupazione in Basilicata e nelle regioni contermini all'area di Melfi;

in alcune aziende dell'indotto, purtroppo, già si registrano alcuni casi di non proroga delle assunzioni con contratti a termine;

a suo tempo l'insediamento Fiat suscitò grandi speranze e un clima di positiva attesa tra i lavoratori e le popolazioni;

la Fiat ha inciso non poco nella realtà lucana, consentendo l'occupazione di circa 10 mila persone nello stabilimento Sata e nelle aziende dell'indotto;

l'eventuale riduzione delle attività sarebbe, perciò, assai negativa non soltanto per i lavoratori interessati, ma anche per l'intera collettività lucana e per l'economia regionale;

né si possono ignorare la natura pubblica dei finanziamenti ottenuti e l'interesse del Paese allo sviluppo e all'occupazione nel Mezzogiorno;

in generale, ad avviso dell'interrogante, la globalizzazione dell'economia non può e non deve comportare scelte che penalizzino i lavoratori italiani e portino allo sfruttamento dei lavoratori, spesso anche dei minori, nei Paesi sottosviluppati, dove vengono trasferite alcune unità produttive —:

quali azioni di propria competenza intenda svolgere nei confronti della Fiat e delle altre società dell'indotto esistenti nell'area industriale di Melfi, per scongiurare ogni trasferimento di attività e fare rispettare gli impegni circa i livelli occupazionali assunti all'atto dell'ottenimento dei contributi. (3-00274)

(8 ottobre 2001)

PROPOSTE DI LEGGE: GIANCARLO GIORGETTI; CÈ ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; CIMA; MUSSOLINI, MOLINARI, LUCCHESI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; SERENA; MAURA COSSUTTA ED ALTRI; BOLOGNESI E BATTAGLIA; PALUMBO ED ALTRI; DEIANA ED ALTRI; PATRIA E CROSETTO; DI TEODORO: NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A)

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 1)

**ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. (Interventi di modifica dell'informazione genetica umana). — 1. Gli interventi di ingegneria genetica nella specie umana sono limitati alle cellule somatiche, con divieto tassativo d'intervento sulle cellule della linea germinale, allo scopo di realizzare terapie genetiche autorizzate con decreto del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità.

2. Ogni intervento sulla linea germinale è vietato.

13. 01. Cima.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. (Divieto di brevettabilità di geni). — 1. I geni umani, appartenendo agli individui che li possiedono, non possono essere brevettati e conseguentemente non sono brevettabili terapie genetiche che impieghino tali geni.

13. 02. Cima.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. (Animali transgenici contenenti geni umani). — 1. Tranne specifica autorizzazione del Ministro della salute, è vietato l'inserimento di geni umani negli animali.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente a scopo terapeutico. L'autorizzazione dovrà sempre prevedere che l'animale, in cui i geni umani possono essere introdotti, sia sterile e che i suoi organi non possano essere usati per trapianto nell'uomo.

13. 03. Cima.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 2)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 3)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, siano soppresse le parole da: « che assicura » fino alla fine del comma;

sia soppresso l'articolo 2; conseguentemente, sia soppresso l'articolo 17;

all'articolo 6, comma 1, primo periodo, siano soppresse le parole: « anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo »;

all'articolo 6, comma 2, siano soppresse le parole: « qualora si tratti di centri privati accreditati »;

all'articolo 10, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati, con oneri a carico delle coppie richiedenti:

a) nelle strutture private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11;

b) nelle strutture pubbliche in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo. »;

all'articolo 11, dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente:

« 5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.31 Bimbi, testo alternativo articolo 2 Cima, 2.9 Lucchese, 2.2 Moroni, 2.01 Bolognesi, 3.4 Labate, 4.2 Lettieri, 4.27 Battaglia, 4.13 Valpiana, testo alternativo articolo 6 Maura Cossutta, testo alternativo articolo 6 Cima, testo alternativo articolo 6 Valpiana, 6.6 Bolognesi, 6.3 Lettieri, 6.21 Bindi, testo alternativo articolo 7 Valpiana, 7.8 Bolognesi, 7.02 Moroni, 7.01 Mussolini, 7.03 Bolognesi, 8.03 Cima, testo alternativo articolo 10 Maura Cossutta, testo alternativo articolo 10 Cima, 10.2 Bolognesi, 11.02 Maura Cossutta, testo alternativo articolo 17 Maura Cossutta, testo alternativo articolo 17 Cima, testo alternativo articolo 17 Valpiana, 17. 3 Bolognesi, 17.1 Moroni, 17.2 Di Virgilio e 17.3 Massidda, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.13 Labate e 4.1 Mussolini, in quanto suscettibili di deter-

minare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nei fascicoli n. 1 e n. 2.

SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALL'ASSEMBLEA

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.100 della Commissione;

si intendono conseguentemente revocate le condizioni riferite all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 10, comma 1, formulate — ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione — nel parere reso in data 18 aprile 2002 sul testo all'esame dell'Assemblea;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.15 della Commissione;

si intende conseguentemente revocata la condizione riferita all'articolo 2 formulata — ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione — nel parere reso in data 18 aprile 2002 sul testo all'esame dell'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.50 Bimbi, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, con compresi nel fascicolo n. 3.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i livelli essenziali delle prestazioni e i diritti di tutti i soggetti coinvolti.

2. Nell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la presente legge assicura il diritto a nascere del concepito.

3. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

Sopprimerlo.

* **1. 7.** Valpiana, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

- * **1. 20.** Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Finalità*). — 1. Per procreazione artificiale si intende qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o in vitro.

2. È vietata qualsiasi forma di pubblicizzazione o promozione delle tecniche di procreazione assistita tendente a presentarle come metodi di cura della sterilità.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Finalità*). — 1. La presente legge disciplina le tecniche e gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, di trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani.

* **Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Finalità*). La presente legge disciplina le tecniche e gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani.

- * **1. 13.** Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Finalità*). — 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi è consentito il ricorso alla fecondazione assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Finalità*). — 1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita finalizzate alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità che si manifestano nella donna, nell'uomo e nella coppia, volte a facilitare la procreazione, qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati o non idonei, tutelando il diritto dei soggetti coinvolti.

- 1. 33.** Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Per procreazione artificiale si intende qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o in vitro.

- 1. 12.** Cima, Zanella, Lion.

Sopprimere il comma 1.

- * **1. 11.** Cima, Zanella, Lion.

Sopprimere il comma 1.

- * **1. 21.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è previsto alle condizioni e secondo le modalità della presente legge.

- 1. 8.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al fine fino a: infertilità umana.

- * **1. 10.** Cima, Zanella, Lion.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al fine a: infertilità umana.

- * **1. 9.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al fine a: infertilità umana.

* **1. 22.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la parola: procreazione con la seguente: riproduzione.

Conseguentemente, nel titolo e ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: procreazione con la seguente: riproduzione:

1. 5. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Al comma 1, sostituire le parole: medicalmente assistita con la seguente: artificiale.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: procreazione medicalmente assistita con le seguenti: procreazione artificiale.

1. 14. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 1, sopprimere le parole da: che assicura fino alla fine del comma.

1. 3. da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis.

Al comma 1, sostituire le parole da: assicura fino alla fine del comma con le seguenti: disciplina le procedure e le tecniche utilizzate allo scopo di conseguire la fecondazione medicalmente assistita di ovociti, in vivo o in vitro, per donne che intendano conseguire una maternità attraverso la loro propria gravidanza, e che vivano in una coppia in cui si riscontrino i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

1. 30. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Al comma 1, sostituire la parola: assicura con la seguente: tutela.

1. 36. Giulio Conti.

Al comma 1, sostituire le parole da: i livelli essenziali fino alla fine dell'articolo con le seguenti: i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora i metodi terapeutici non risultino idonei.

1. 19. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.

Al comma 1, sopprimere le parole: i livelli essenziali delle prestazioni e.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita) — 1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 100.** La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100
DELLA COMMISSIONE

Capoverso articolo 17, comma 1, primo periodo, dopo le parole: procreazione medicalmente assistita aggiungere le seguenti:, che costituiscono livelli essenziali di assistenza.

* **0. 1. 100. 1.** Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Capoverso articolo 17, comma 1, primo periodo, dopo le parole: procreazione medicalmente assistita aggiungere le seguenti:, che costituiscono livelli essenziali di assistenza.

* **0. 1. 100. 2.** Battaglia, Zanotti, Montecchi, Maura Cossutta, Bolognesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: i livelli essenziali delle prestazioni e.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita) — 1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2002 di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 101.** Governo.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , compreso il concepito.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 35. (Testo così modificato nel corso della seduta) Lucchese, Grillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare del concepito.

* **1. 2.** Castellani, Gianni Mancuso, Angela Napoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare del concepito.

* **1. 4.** Ercole, Cè, Francesca Martini, Polledri, Bricolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare del concepito.

* **1. 28.** Burani Procaccini, Cè, Di Virgilio, Massidda, Volontè, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Ercole, Lucchese, Castellani, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Francesca Martini.

Sopprimere il comma 2.

**** 1. 1.** Mussolini.

Sopprimere il comma 2.

**** 1. 6.** Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 2.

**** 1. 18.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 2.

**** 1. 24.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 2.

**** 1. 34.** Bolognesi Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.

Al comma 2, sostituire le parole: il diritto a nascere del concepito con le seguenti: i livelli essenziali delle prestazioni ed i diritti di tutti i soggetti coinvolti

1. 50. Bimbi, Colasio.

Al comma 2, sostituire la parola: assicurata con la seguente: tutela.

1. 37. Giulio Conti.

Al comma 2, sostituire le parole: il diritto a nascere del concepito con le seguenti: il diritto alla salute della donna e del nascituro.

1. 25. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della presente legge per concepito si intende l'essere umano fin dal processo di fecondazione.

1. 29. Burani Procaccini, Cé, Di Virgilio, Minoli Rota, Lucchese, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della presente legge per concepito si intende l'essere umano fin dal momento della formazione dello zigote unicellulare.

1. 26. Lucchese, Castellani, Grillo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le tecniche di procreazione artificiale (TPA) sono un surrogato dell'atto naturale, consentite solo quando i metodi terapeutici di cura dei problemi di sterilità, di infecondità o di infertilità che si manifestano sia nell'uomo che nella donna siano falliti.

2-ter. È vietata qualsiasi forma di pubblicizzazione o promozione delle TPA tendente a presentarle come metodi di cura della sterilità.

1. 17. Cima, Lion.

Sopprimere il comma 3

1. 27. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole da: è consentito fino a: efficaci con le seguenti: è limitato a casi di sterilità provata ed irreversibile, dichiarata da un centro specialistico pubblico sulla base di congrua documentazione.

1. 16. Cima, Lion.

Al comma 3, sostituire le parole da: non vi siano metodi fino alla fine del comma con le seguenti: il medico ritenga, in base alla sua autonomia nella scelta dei presidi diagnostici e terapeutici, considerando le finalità di tutela della salute

psicofisica dei suoi pazienti e sulla base del consenso informato della coppia, che i metodi volti a rimuovere le cause di sterilità e di infertilità possano essere nel caso concreto non efficaci, non idonei o inadeguati.

1. 32. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Al comma 3, dopo la parola: siano aggiungere la seguente: altri.

1. 51. Giulio Conti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Definizioni). — 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) padre genetico: persona che fornisce il materiale genetico maschile;

b) madre genetica: persona che fornisce il materiale genetico femminile;

c) padre giuridico: persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita; qualora l'intervento non comporti il ricorso al donatore di cui alla lettera e), la figura di padre giuridico coincide con quella di padre genetico di cui alla lettera a);

d) madre giuridica: persona che porta a termine la gravidanza e partorisce in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita; qualora l'intervento non comporti il ricorso alla donatrice di cui alla lettera f), la figura di madre giuridica coincide con quella di madre genetica;

e) donatore: persona che fornisce il materiale genetico maschile necessario per interventi con tecniche di procreazione assistita in cui non sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico;

f) donatrice: persona che fornisce il materiale genetico femminile necessario

per interventi con tecniche di procreazione assistita in cui non sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica.

1. 01. Cima.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Interventi contro la sterilità
e la infertilità).*

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della salute promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Nell'esercizio delle loro competenze costituzionali ed in relazione ai compiti loro affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nel quadro della tutela della salute, le regioni provvedono all'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità, nonché della procreazione medicalmente assistita.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Interventi contro la sterilità e la fertilità).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.

2. 1. da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis.

Sopprimerlo.

* **2. 3.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimerlo.

* **2. 4.** Valpiana, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mascia, Pisapia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Interventi contro la sterilità e l'infertilità*). — 1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali, sociali ed alimentari dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della salute promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.

3. In attesa del conseguimento degli obiettivi di rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di infertilità di cui al comma 1, le tecniche di procreazione artificiale sono considerate come surrogato dell'atto naturale e ammesse in via transitoria per il superamento dei problemi di cui al presente comma.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Campagne di informazione sulla salute riproduttiva*). — 1. Il Ministro della salute promuove campagne di informazione e prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità al fine di promuovere la salute riproduttiva.

2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.

2. 13. Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Bolognesi, Battaglia.

Sopprimere il comma 1.

2. 5. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Ministro della salute, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il Ministro della Salute promuove *fino alla fine dell'articolo.*

2. 7. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Ministro della salute, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. 6. Di Serio D'Antona.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.15
DELLA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole da: può promuovere fino alla fine del comma, con le seguenti: promuove campagne di informazione e di prevenzione sulla salute riproduttiva.

0. 2. 15. 1. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

0. 2. 15. 4. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

0. 2. 15. 5. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

0. 2. 15. 6. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: promuove ricerche fino alla fine dell'articolo con le seguenti: può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-

l'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 15. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ambientali aggiungere le seguenti: , sugli stili di vita.

2. 8. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: e alimentari.

2. 10. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministro della Salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove altresì ricerche di criobiologia per il congelamento dei gameti.

2. 9. Lucchese, Burani Procaccini.

Sopprimere il comma 2

2. 12. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si impegna a favorire le ricerche di criobiologia per il congelamento dei gameti.

2. 2. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Paoletti Tangheroni, Milioto.